

INDAGINI DIFENSIVE

BREVE COMPENDIO GIURIPRUDENZIALE

Cassazione penale sez. II, n. 32880 del 04 luglio 2012, massima inedita Indagini difensive e processo di parti – onere di svolgimento delle stesse

IN UN PROCESSO DI PARTI, L'IMPUTATO NON PUÒ LIMITARSI AD UNA DIFESA MERAMENTE PASSIVA (CONSISTENTE CIOÈ NELLA SEMPLICE CONFUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ACCUSA, SPECIE QUANDO QUESTI SI BASANO SU RILIEVI ED ACCERTAMENTI TECNICI) MA DEVE E PUÒ SVOLGERE ANCHE UN RUOLO ATTIVO E CIOÈ FINALIZZATO AD ACQUISIRE PROVE O INDIZI A FAVORE DELL'IMPUTATO COME È CONSENTITO DALLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE (ART. 391 BIS SS C.P.P.).

I: TEMPI

Cassazione penale, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 46270, in: Guida al diritto 2006, 23, 97*; Cass. Pen. 2006, 12, 4104 (s.m.) (nota di: FOLLIERI)**

Investigazioni difensive - Attività investigativa preventiva - Condizioni - Limiti - Decreto di autorizzazione del giudice - Esclusione - Abnormità - Sussistenza.

*L'attività investigativa può essere svolta dal difensore in via preventiva, ossia «per l'eventualità che s'instauri un procedimento penale» (art. 391 nonies c.p.p.): ipotesi che si verifica allorché la notizia di reato non sia ancora pervenuta al p.m. o, comunque, questi non l'abbia ancora iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ovvero allorché il difensore abbia ricevuto il mandato da un soggetto che non sia "iscritto" nell'ambito di procedimento in corso contro persone diverse o contro ignoti. In sede di investigazione preventiva, peraltro, non è consentito al difensore lo svolgimento di atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, vale a dire del p.m. o del giudice. [...]

**È abnorme il decreto con il quale il giudice autorizza, in sede di investigazione difensiva preventiva, l'accesso del difensore di soggetti, che non erano ancora indagati o persone offese, a luoghi privati e non aperti al pubblico (nella specie sottoposti a sequestro probatorio da parte del p.m. nell'ambito di procedimento avviato contro ignoti per il crollo di una palazzina), poiché, in sede di investigazione preventiva, non è consentito al difensore lo svolgimento di atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, vale a dire del p.m. o del giudice. (Nell'occasione la Corte ha chiarito che l'attività investigativa può essere svolta dal difensore in via preventiva, ossia per l'eventualità che

s'instauri un procedimento penale: ipotesi che si verifica allorquando la notizia di reato non sia ancora pervenuta al p.m. o, comunque, questi non l'abbia ancora iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ovvero allorquando il difensore abbia ricevuto il mandato da un soggetto che non sia iscritto nell'ambito di procedimento in corso contro persone diverse o contro ignoti).

Cassazione penale sez. III, 26 maggio 2010, N. 35372, in: CED Cass. pen. 2010

Indagini preliminari - Investigazioni difensive - - in genere

Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova. (Fattispecie di richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado d'appello, rigettata correttamente in quanto la documentazione acquisita per mezzo delle indagini difensive e che si chiedeva fosse acquisita al giudizio non costituiva una prova nuova sopravvenuta e il processo era definibile allo stato degli atti).

II: Modalità

Cassazione penale, sez. II, 20 gennaio 2011, n. 6524, CED Cass. Pen.2010; Cass. Pen. 2012, 1, 196

Investigazioni difensive - Assunzione di informazioni - Verbale - Mancanza di sottoscrizione alla fine di ogni foglio - Inutilizzabilità.

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili, perché assunte in violazione delle modalità previste dall'art. 391-ter, comma 3, c.p.p., le informazioni documentate nel verbale mancante di sottoscrizione alla fine di ogni foglio.

Cassazione penale sez. II, 16 gennaio 2013, N. 20460, in: CED Cass. pen. 2013

Verbale investigazioni difensive – elementi necessari – inutilizzabilità

In tema di indagini difensive, le informazioni assunte che sono documentate in un verbale mancante delle generalità della persona che le riceve, della sottoscrizione, nonché dell'autentica della stessa, sono da considerarsi inutilizzabili, in base a quanto disposto dal comma sesto dell'art. 391 bis c.p.p.

Cassazione penale, Sez. III 15/7/2003 n. 2017

Difensore nel processo penale, assunzione d'informazioni testimoniali, avvisi

In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 391 bis comma 3 c.p.p. a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, mentre non può essere ritenuta sufficiente la semplice attestazione in merito effettuata dal difensore ex art. 391 ter comma 1 lett. c), atteso che non sussistono ragioni per differenziare l'attività del difensore da quella analoga posta in essere dal giudice o dal p.m.

Cass. Sez. Un., 27/6/2006, n.32009

DIFESA E DIFENSORE NEL PROCESSO PENALE - Difensore dell'imputato - - in genere Falsità in atti - Atti pubblici - Documentazione delle informazioni rese al difensore - Atto pubblico - Sussistenza - Utilizzazione processuale di informazioni verbalizzate in modo non fedele - Configurabilità del reato ex art. 479 c.p. - Sussistenza.

Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal p.m.

Cass. Penale, Sez. II, 20/1/2011, n.6524

Documentazione delle informazioni rese al difensore – Mancata o incompleta sottoscrizione del verbale – Inutilizzabilità - Assenza di pubblico ufficiale – Equiparazione difensore/pubblico ufficiale: esclusione

<<L'[art. 391 bis c.p.p.](#), nel disciplinare le modalità di ricezione di dichiarazioni ed assunzioni di informazioni da parte del difensore, prevede, al comma 6, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute o delle informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni regolate ai commi precedenti. Fra tali disposizioni, il comma due prevede che il difensore può chiedere alla persona in grado di riferire circostanze utili, di rendere informazioni, da documentare secondo le modalità previste dall'[art. 391 ter c.p.p.](#) Ne consegue che, se la modalità di documentazione non è in linea con la disposizione di cui all'[art. 391 ter c.p.p.](#), che rimanda all'osservanza delle disposizioni di cui al titolo 3 del libro 2 e quindi anche all'[art. 137 c.p.p.](#), che prescrive la sottoscrizione dei verbali in ogni foglio, l'informazione assunta è radicalmente inutilizzabile. E' da escludere, infatti, che sia applicabile l'[art. 142 c.p.p.](#) che, in ragione della formazione del verbale in un ambito istituzionale ed ontologicamente garantito da imparzialità, limita la sanzione alla nullità del "verbale" per l'assenza di sottoscrizione del pubblico ufficiale. Ciò perchè gli artt. [391 bis](#) e [391 ter c.p.p.](#) regolano una

situazione che è caratterizzata dall'assenza di un pubblico ufficiale e non è gestita in ambito di giustizia istituzionalizzato. All'assenza delle pregnanti garanzie di imparzialità che offre l'ufficio di giustizia si sopperisce, allora, con l'assoluto rigore costituito dalla sanzione di inutilizzabilità; il ricorso alla censura più severa è ragionevolmente giustificato dal fatto che alla documentazione non procede il pubblico ufficiale, che tale qualità sicuramente non è ascrivibile al difensore ed al suo sostituto, nè rilevanza in tal senso assumono le persone di loro esclusiva fiducia che materialmente possono redigere il verbale (su tali principi cfr. Cass. Sez 2 25.6./17.7.2009, n. 30036, richiamata nell'ordinanza impugnata).>>

Cass. Penale, Sez. IV, 12/3/2013, n.16981

Indagini preliminari - Procedimenti per i reati elencati dall'art. 351 comma 1-ter c.p.p. - Sommarie informazioni rese dal minore alla polizia giudiziaria o al p.m. - Assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile - Cautela facoltativa - Omissione - Inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte - Esclusione.

L'assunzione di sommarie informazioni da un minore in un procedimento per i reati elencati dall'art. 351 comma 1 ter c.p.p. non richiede obbligatoriamente l'assistenza di un esperto in psicologia e psichiatria infantile, non essendo questa imposta dalla legge, né prevista a pena di inutilizzabilità. La presenza dell'esperto è piuttosto cautele rimessa alla valutazione della polizia giudiziaria e del p.m., ai fini del giudizio di attendibilità e genuinità delle dichiarazioni del minore.

Cassazione penale Sez. II, 17/10/2007, n.47394

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE - Assunzione di dichiarazioni - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 63 c.p.p.

Alle dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività di investigazione difensiva si applica la disciplina prevista dall'art. 63 c.p.p.

Cass. pen., Sez. III, 25 settembre 2013 (dep. 8 ottobre 2013), n. 41484/13, Pres. Squassoni, rel. Andreazza.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE - Esame dei prossimi congiunti dell'imputato - necessità dell'avviso della facoltà di non rispondere ex art. 199 c.p.p. - sussistenza - nullità delle dichiarazioni assunte in assenza dell'avviso ex art. 199 c.p.p. - sussistenza.

(ARTT. 391 BIS C.P.P. - 199 C.P.P.)

Sono affette da nullità relativa, non da inutilizzabilità, le dichiarazioni assunte dai prossimi congiunti dell'imputato, nel corso di indagini difensive, in assenza dell'avvertimento previsto dall'articolo 199 c.p.p.

Ai fini dell'utilizzabilità di tali dichiarazioni, a nulla rileva che il prossimo congiunto sia stato avvertito della facoltà di non rispondere ex art. 391 bis c.p.p.; proprio la coesistenza dei due distinti avvertimenti impone, infatti, che alla persona sentita, ricorrendone i presupposti, siano dati due distinti avvisi, restando nelle facoltà della medesima la possibilità di astenersi dal deporre solo con riferimento all'una e non all'altra situazione.

Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Dott.ssa Francesca Firrao, sentenza del 20 novembre 2012

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE - Assunzione di dichiarazioni – Parificazione dell'atto della difesa ai verbali redatti dal Pubblico Ministero – Applicabilità degli artt.194 e ss c.p.p. sulla prova testimoniale per la loro utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato – Sussistenza.

(artt. 194, 391bis c.p.p.)

Posto che la parificazione dell'atto di assunzione di dichiarazioni raccolte dalla difesa ai sensi dell'art.391bis c.p.p. al verbale redatto dal pubblico ministero è stata più volte affermata anche dalla Suprema Corte, le dichiarazioni così raccolte, in sede di abbreviato, devono essere valutate come le parallele dichiarazioni raccolte nell'ambito delle indagini preliminari da PG e PM, non potendo essere considerate semplici documenti ed ai fini della loro utilizzabilità, devono rispettare principi sanciti dagli artt.194 e ss c.p.p. in merito alla prova testimoniale. Devono perciò vertere sui fatti determinati da provare e non riferire voci correnti nel pubblico e non possono contenere apprezzamenti personali a pena di inutilizzabilità.(1)

- 1.** *Nessun precedente specifico. In tema di equiparazione degli atti di investigazione difensiva alle indagini di PG e PM cfr. Cass. Sez. Un., 27.06.2009, n.32009 richiamata anche nella sentenza massimata.*

Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2010, n. 33898, in :CED Cass. Pen. 2010, Cass. Pen. 2011, 6, 2309

Investigazioni difensive colloqui, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore

Non sono affetti da nullità o inutilizzabilità i verbali di dichiarazioni rese dalla persona offesa al proprio difensore in sede di investigazioni difensive. (In motivazione la Corte ha disatteso la tesi secondo cui la persona offesa non rientrerebbe tra le "persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa", cui il difensore può richiedere il rilascio di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.).

Cassazione penale, sez. III, 27 febbraio 2007, n. 21092, in: Guida al diritto 2007, 26, 91 (s.m.)

Investigazioni difensive in genere, intervento del PM ex art. 391 bis co.10

In tema di investigazioni difensive, allorché il difensore abbia richiesto l'intervento del p.m. per l'assunzione di informazioni dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa (art. 391 bis, comma 10, c.p.p.), l'assunzione di tali informazioni diviene, a tutti gli effetti, assunzione di informazioni da parte del p.m. e comporta esclusivamente l'osservanza degli obblighi e dei limiti stabiliti per tale atto dall'art. 362 c.p.p., pur essendo tuttavia concesso che l'audizione si svolga alla presenza del difensore, al quale è consentito di formulare per primo le domande, salvo il potere del p.m. di porne altre, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 362 c.p.p. Ne deriva, quindi, che, in tale evenienza, non sono previsti gli avvertimenti preliminari - che ordinariamente devono essere rivolti al dichiarante e analiticamente verbalizzati ai sensi del comma 3 dell'art. 391 bis c.p.p. - giacché tali avvertimenti non riguardano il p.m., come può evincersi dalla stessa formulazione testuale della norma, che pone i relativi obblighi a carico esclusivamente del difensore, del sostituto, degli investigatori autorizzati o dei consulenti tecnici. (Da queste premesse, è stata rigettata la doglianza della difesa che, assumendo, invece, l'applicabilità degli avvertimenti anche al p.m. chiamato ad assumere le informazioni ex art. 391 bis, comma 10, c.p.p., sosteneva che, in mancanza di tali avvertimenti, le dichiarazioni raccolte dovessero ritenersi inutilizzabili anche in sede di rito abbreviato ai sensi dell'art. 391 bis, comma 6, c.p.p.).

Cassazione penale sez. II, n. 40232 del 23 novembre 2006, in Cass. Pen. 2008, 1, 284

**Audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere
- Richiesta al pubblico ministero – Contenuto**

In tema di indagini difensive, la richiesta al pubblico ministero di disporre l'audizione della persona informata su fatti di interesse per l'investigazione del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si ritiene che esse siano utili alle indagini, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il pubblico ministero non ha l'obbligo di provvedere.

Cassazione penale sez. III, 14 dicembre 2011, N. 1399, in: Cassazione Penale 2012, 5, 1775 (s.m.) (nota di: BIONDI); CED Cassazione penale 2011

Assunzione di dichiarazioni - Facoltà di non rispondere - Incidente probatorio - Rilevanza investigativa - Valutazione del giudice - Sussistenza.

La richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 391 bis, comma 11, c.p.p., e diretta a che il g.i.p. proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.

Cassazione penale, sez. VI, 13 gennaio 2009, n. 10776, in: CED Cass. Pen. 2009
Investigazioni del pubblico ministero, assunzioni di informazioni, divieto di cui all'art. 362 co. 1 c.p.p.

La previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 362 cod. proc. pen. mira ad impedire al P.M. di richiedere alle persone già sentite dal difensore informazioni sul contenuto specifico delle domande alle stesse precedentemente rivolte e delle risposte date in sede di indagini difensive, ma non preclude al P.M. la possibilità di rivolgere alle stesse domande pertinenti al medesimo tema di indagine. (Nella specie, la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al P.M. da persone informate sui fatti vertenti sull'attendibilità dell'alibi fornito dall'imputato in ordine al quale erano state in precedenza sentite dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.).

Cassazione penale sez. III, 08 luglio 2009, N. 36826, in: CED Cass. pen. 2009; Cassazione Penale 2010, 4, 1550 (s.m.) (nota di: BARGIS)

Appello penale - Dibattimento di appello

Il divieto per le parti di assumere informazioni da persone già chiamate a testimoniare, secondo quanto previsto dall'art. 430 bis c.p.p., non è applicabile al giudizio d'appello nell'ipotesi di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Cassazione Penale, Sez. IV, 03/02/2004, 14863

Prova nel giudizio penale, attività integrativa del consulente

Poiché le norme contenute nell'art. 230 c.p.p. non esauriscono l'ambito di operatività consentito al consulente di parte, questi legittimamente può svolgere, al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, degli accertamenti e riferirne mediante memoria scritta al giudice, al quale spetta il compito di riconoscere, o non, all'attività svolta dal consulente valore probatorio. Ed invero, al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 c.p.p., le parti possono svolgere

attività integrativa di indagine, così come previsto dall'art. 38 disp. att. c.p.p. (ora 391 bis c.p.p.) sicché i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di relazione scritta, ritualmente formulata e acquisita agli atti del processo, possono ben essere utilizzati ai fini della decisione.

III: Utilizzo

Cassazione penale, sez. V, 13 gennaio 2015, n. 13505, Giudizio abbreviato atti e prove utilizzabili per la decisione

Le investigazioni difensive possono essere svolte senza limiti temporali in qualsiasi stato e grado del procedimento e possono essere prodotte anche nel giudizio abbreviato. L'art. 442, comma 1 bis, prevede che ai fini della deliberazione il giudice utilizzi gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3 e le prove assunte nell'udienza. Il materiale utilizzabile è, perciò, non solo quello contenuto nel fascicolo del P.M., ma anche quello acquisito in udienza. E' infatti indubitabile che i risultati delle investigazioni difensive possano essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare (l'art. 327 bis cod. proc. pen. fa riferimento ad ogni stato e grado del procedimento), per cui, coincidendo il termine ultimo per la richiesta di giudizio abbreviato con quello per la formulazione delle conclusioni (art. 438 c.p.p., comma 2), il materiale probatorio utilizzabile dal giudice per la decisione (art. 442 c.p.p., comma 1 bis) non può che comprendere anche i risultati delle indagini difensive depositati in sede di udienza preliminare. E' del tutto evidente, inoltre, che le indagini difensive, legittimamente presentate, debbano essere valutate dal giudice in relazione a tutte le determinazioni che è chiamato ad assumere in quella fase del procedimento e quindi anche in ordine a quelle di carattere decisorio che definiscano il procedimento con i riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione di pena concordata). Nè può ritenersi che la produzione e quindi l'utilizzabilità del contenuto delle investigazioni difensive operi solo in caso di richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria. Tale interpretazione sarebbe, invero, in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 327 bis c.p.p. e art. 438 c.p.p., comma 2. La conferma del resto si ricava dallo stesso art. 438 c.p.p., comma 5, che prevede la possibilità di subordinare la richiesta di rito abbreviato ad integrazione probatoria, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1 bis, (e quindi anche delle investigazioni difensive prodotte).

Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2010, n. 33898, in Diritto & Giustizia 2010 (nota di: CECCARELLI) Giudizio abbreviato atti e prove utilizzabili per la decisione

Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni assunte dai difensori della parte offesa depositate prima dell'udienza preliminare.

Cassazione penale, Sez. V, 6/3/2013, n. 28019

<< Invero va disattesa la censura di cui al primo motivo, inerente alla pretesa violazione dell'art. 391 bis e ter c.p.p., per la dedotta inutilizzabilità della deposizione resa dal teste V. T., (come precisato in sentenza le dichiarazioni risultavano rese innanzi al difensore nel corso delle indagini difensive, in data 24.11.2009) ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., comma 6, vizio che la ricorrente ritiene essere deducibile in ogni stato e grado del procedimento ed anche in sede di giudizio abbreviato. Al riguardo risulta infatti correttamente risolta l'eccezione di cui si tratta dalla corte territoriale, che ha ritenuto utilizzabili dette dichiarazioni in quanto ha escluso la configurabilità di una ipotesi di inutilizzabilità cd. patologica dell'atto, che costituisce vizio circoscritto ai casi di atti assunti in contrasto con i principi dell'ordinamento, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (del quale viene citata sentenza Sez. 3 - n. 6757/2006 e SS.UU. sentenza Tammaro, del 21-6-2000, n.16). Pertanto deve ritenersi utilizzabile in sede di procedimento con rito abbreviato la prova assunta dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., restando nella specie non deducibile la violazione di legge, per mancata specificazione degli avvisi di cui all'art. 391 bis, comma 3 citato>>.

Cassazione penale sez. V, 29 maggio 2008, N. 26797, in: Guida al diritto 2008, 39, 102 (s.m)

Indagini preliminari- Udienza preliminare - Investigazioni del pubblico ministero – indagini suppletive della difesa - ammissibilità

Dal combinato disposto degli art. 419, comma 3, 421, comma 3, e 442, comma 1 bis, c.p.p., discende che gli atti oggetto di indagini suppletive successivi alla richiesta di rinvio a giudizio possono essere prodotte addirittura "in limine" o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito; salvo il diritto per le controparti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva "discovery", anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie. Discende da tale sistema normativo che incombe sulle parti l'onere di verificare, al momento dell'udienza preliminare, l'esistenza di indagini suppletive, essendo in loro facoltà richiedere termine per articolare su di esse, ove siano di fatto prodotte a sorpresa, la difesa o il contraddittorio. E discende altresì che gli atti trasmessi dal p.m. o da altra parte (ad esempio, dal difensore in sede di indagini difensive), dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sono pienamente utilizzabili anche nel giudizio abbreviato.

Tribunale di Roma, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, Dott. Francesco Patrone, sentenza del 18 ottobre 2011

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE – Richiesta di giudizio abbreviato contestuale al deposito del fascicolo delle investigazioni difensive – Utilizzabilità - Sussistenza.

(artt. 391bis e ss. e 442, co.1bis c.p.p.)

Il difensore ha diritto di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive nel corso dell'udienza preliminare e, fino al momento di rassegnare le conclusioni, ha la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato dove gli atti contenuti nel fascicolo

delle investigazioni difensive ben possono essere legittimamente utilizzati. Non vi è alcuna lesione del contraddittorio tra le parti o dei poteri del PM laddove avrebbe potuto (e forse opportunamente dovuto) nel corso delle indagini preliminari disporre autonomamente l'assunzione di informazioni dalle persone sentite dal difensore. (1)

1) *In tema v. Corte Cost. n.117 del 7 aprile 2011, Cass. Pen., Sez. III, 09.06.2010, n.28708, Cass. Pen., Sez.III, 21.04.2010, n.33898, Cass. Pen., Sez. VI, 31.03.2008 n.31683 rv.240779.*

Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2002, n. 13552, in: Giur. it. 2003, 2152(nota di: CARINI)

DIFENSORI E PROCURATORI NEL PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - Condizioni e criteri di applicabilità gravi indizi di colpevolezza, obbligo di valutazione degli elementi forniti dalla difesa

La nuova disciplina delle indagini difensive, nel prevedere un'ampissima possibilità per i difensori delle parti private di assumere prove, delinea per le stesse un'equiparazione, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelle raccolte dalla pubblica accusa, sia nella fase delle indagini e dell'udienza preliminare, che in quella dibattimentale; ne consegue che, allorché al giudice del riesame vengano dalla difesa dell'indagato offerti elementi di prova in favore del proprio assistito, il tribunale ha l'obbligo di valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, attraverso argomentazioni logico - giuridiche adeguatamente corrette.

Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, ordinanza del 17 settembre 2009
e

Cassazione penale, Sezione V, 05.02.2010, n. 17698

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE – Riesame di provvedimento restrittivo della libertà personale - Deposito di investigazioni difensive – Onere per il Tribunale di disamina del materiale probatorio difensivo e di motivazione adeguata in punto di valutazione - Sussistenza.

(artt.309, co.9, 391bis e ss. c.p.p.)

Il Tribunale del riesame non può esimersi dall'effettuare la dovuta disamina delle emergenze difensive acquisite con le investigazioni ex art.391bis e ss. c.p.p., limitandosi a dare atto della esistenza di un contrasto di risultanze indizianti e ad auspicare che la soluzione venga da un approfondimento delle verifiche istruttorie. Il giudice cui vengano prodotte delle investigazioni difensive non può limitarsi ad acquisirle, ma deve valutarle unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento spiegando – ove ritenga di disattenderle – le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (1)

1) *Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 27.06.2009 n.32009.*

Cassazione penale, sez. V, 10 aprile 2006, n. 23706, in: Cass. Pen. 2008, 2, 686

Investigazioni difensive - Provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara l'inutilizzabilità delle indagini difensive depositate il giorno successivo alla prima udienza - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni.

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara l'inutilizzabilità delle indagini difensive depositate il giorno successivo alla prima udienza, considerato che il principio della continuità investigativa trova applicazione anche con riguardo alla parte privata, con la conseguenza che - in virtù del combinato disposto degli art. 327 bis, comma 2, 442, comma 1 bis, 419, comma 3, 421, comma 3, e 391 octies c.p.p. - le indagini difensive possono essere svolte in qualsiasi stato e grado del procedimento, costituire oggetto di indagini suppletive ed essere prodotte "in limine" e nel corso dell'udienza preliminare, fatto salvo il diritto delle controparti di esercitare il contraddittorio sulla prove non oggetto di preventiva "discovery".

IV Prova scientifica

Cassazione penale sez. II, n. 49430 del 05 dicembre 2012, massima inedita,

Accertamenti tecnici ripetibili da parte della difesa – prelievo materiale biologico dall'indagato (DNA) - ammissibilità.

Il prelievo del materiale biologico dall'indagato - per individuare il profilo genetico al fine di eventuali confronti con quello ricavato dalla bottiglietta - è attività che può essere sempre ripetuta; così come è sempre ripetibile la successiva comparazione con quello ricavato dalla bottiglietta. E' utile ricordare che, ovviamente, tale attività può essere effettuata anche dal difensore attraverso lo strumento delle investigazioni difensive (dall'art. 391 bis c.p.p. all'art. 391 decies c.p.p.).